
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Francesca PROIETTI (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Errore materiale su uno solo degli elementi in base quali il giudice ha ritenuto raggiunta la prova

Va confermato che il principio secondo cui se il giudice ritiene raggiunta la prova di un determinato fatto sulla base di una pluralità di elementi indiziati, l'errore materiale che cada su uno di tali elementi non vale ad escludere l'efficacia probatoria degli altri e ad incidere sulla decisione adottata.

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 19.11.2014, n. 24667

...omissis...

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia "violazione e/o falsa applicazione di legge", violazione dell'art. 24 Cost., comma 1, e dell'art. 395 c.p.c., n. 4, nonché, "in subordine", nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. Deduce che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto che avverso la sentenza impugnata per revocazione (n. 103/13), avrebbe dovuto essere

proposto ricorso per cassazione, riguardando le relative censure la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio. In realtà, aggiunge, erano stati denunciati vizi revocatoli, e cioè travisamento delle risultanze della consulenza tecnica nonché errori determinati da "svista della lettura e della ricostruzione degli atti/fatti di causa".

In particolare, con il ricorso per revocazione era stato denunciato che la sentenza impugnata, incorrendo in errori di fatto risultanti dagli atti e documenti di causa, aveva affermato:

a) che le società xxxxxx. versassero in situazione di crisi o di decozione e che il C., con la condotta contestatagli, aveva consentito alle stesse di beneficiare di un affidamento;

b) che le operazioni "xx. - le quali, ad avviso della Banca, consentivano al medesimo di sfuggire ai controlli ordinali interni e di non avere perdite contabilizzate nella sua filiale, anche quando tali perdite erano sussistenti - fossero ignote alla Banca;

c) "che il direttore di filiale xxxxx e le altre filiali operassero, con riguardo alle predette operazioni, entro il limite di Euro 30.000,00 e che il xxxxxxxxx il trasferimento alla filiale di Via *omissis* avesse continuato ad effettuare operazioni "K32" sulla filiale di Via *omissis*, (diretta dal xxxxx

2. Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando nullità della sentenza impugnata, vizio di motivazione e violazione dell'art. 112 c.p.c., sostiene che tale sentenza manca del tutto di motivazione e, in ogni caso, contiene una motivazione meramente apparente, posto che non da conto, neppure per sommi capi, del percorso logico-giuridico seguito per pervenire alla decisione, limitandosi ad affermare che le censure formulate con il ricorso per revocazione riguardavano la valutazione della prova ed erano quindi inammissibili perché inidonee a configurare vizi revocatoli.

Aggiunge che il ricorso per revocazione non mirava ad un riesame della vicenda giudiziaria ma ad evidenziare una serie di travisamenti ed errori di fatto, sui quali la Corte d'appello aveva basato il proprio convincimento, come nel caso della affermata situazione di una grave crisi finanziaria e imprenditoriale del gruppo Bxxxx C., circostanza questa dotata di indubbia rilevanza e centralità ai fini della sussistenza della giusta causa di licenziamento.

Rileva infine che, in ogni caso, la sentenza impugnata ha violato l'art. 112 c.p.c., per non avere in alcun modo esaminato i motivi del ricorso per revocazione ed in particolare gli errori di fatto denunciati.

3. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente in ragione della loro connessione, è infondato.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che l'errore sul fatto può essere motivo di revocazione della sentenza, se il fatto stesso non abbia formato oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, qualora consista in una erronea percezione o in una svista materiale circa la sua esistenza o inesistenza, la quale deve apparire, per un verso, di immediata evidenza e di semplice e concreta constatazione, senza che il suo rilievo necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e, per altro verso, deve avere il carattere della "rilevanza", nel senso che deve essere collegata da un rapporto di causalità necessaria alla sentenza, che va dunque escluso se l'errore incide su fatti che, non decisivi in se stessi, debbono essere valutati in un più ampio contesto probatorio; ne consegue che se il giudice

ritiene raggiunta la prova di un determinato fatto sulla base di una pluralità di elementi indiziati, l'errore materiale che cada su uno di tali elementi non vale ad escludere l'efficacia probatoria degli altri e ad incidere sulla decisione adottata (Cass. 29 marzo 2005 n. 6557; Cass. 11 aprile 2002 n. 5197; Cass. 28 agosto 1997 n. 8118; Cass. 19 luglio 1997 n. 6656; Cass. 13 luglio 1996 n. 6367).

Nella specie, il ricorrente deduce che con il ricorso per revocazione era stata censurata la sentenza impugnata per avere ritenuto legittimo il licenziamento, nonostante tale decisione fosse il frutto di una falsa percezione di quanto era emerso dagli atti di causa e, comunque, di una svista materiale su circostanze decisive per il giudizio.

In particolare, aggiunge, la sentenza impugnata per revocazione aveva erroneamente supposto l'esistenza dei fatti di cui alle lettere a), b) e c) sopra indicate (primo motivo del ricorso), la cui verità, ad avviso del ricorrente, era inequivocamente esclusa.

Senonché, risulta dalla decisione qui impugnata che con la sentenza n. 103/13, quella Corte aveva ritenuto provate le condotte contestate all'odierno ricorrente con la lettera del 22 maggio 2008, costituite da una serie di violazioni di prassi e regolamenti bancali con riguardo a due importanti clienti della xxxxxxxx per i quali il medesimo aveva monetizzato immediatamente un giro di assegni senza alcuna verifica della provvista sottostante.

In particolare, il 16 maggio 2008 erano pervenuti alla Banca diversi assegni tratti sui conti correnti di queste due società per complessivi Euro 857.000. A copertura di tali assegni erano stati versati assegni di altre banche per complessivi Euro 790.000 in relazione ai quali era stata fornita la immediata disponibilità, nonostante fosse stato dato il benefondi solo per Euro 50.000 e fosse stato inutilmente richiesto alle società intestatane dei conti correnti di coprire la somma con assegni circolari.

Inoltre erano stati ritenuti provati anche i comportamenti tenuti dal ricorrente successivamente, quando il medesimo venne trasferito dalla filiale di Via *omissis* alla filiale di xxx in cui, nonostante non fosse stato autorizzato a trasferire in quest'ultima filiale i conti correnti di Nxxxxxxx egli aveva continuato ad operare come prima, consentendo ancora il versamento di assegni senza richiesta di benefondi e il riconoscimento della disponibilità immediata delle somme, mediante disposizioni impartite ai colleghi della filiale competente di non evidenziare lo sconfinamento, utilizzando l'operazione "K32", con abuso della posizione gerarchica rivestita in precedenza.

Alla stregua di tali accertamenti di merito, non censurabili in sede di legittimità, il ricorrente insiste nell'affermare che la sentenza oggetto del ricorso per revocazione sarebbe il frutto di errori di fatto, senza considerare:

- che era irrilevante, ai fini della decisione, se le due società xxxxxx C. versassero in una situazione di crisi finanziaria o meno, una volta accertata la sussistenza delle condotte sopra descritte, costituite principalmente dall'avvenuta monetizzazione di un giro di assegni di rilevante importo senza alcuna verifica della provvista sottostante;
- che la sentenza impugnata con il ricorso per revocazione (n. 103/13) ha accertato, con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, non idonea ad integrare un vizio revocatorio ma derivante dall'esame delle risultanze processuali, che xxxxxx non poteva essere notata dalla Centrale Rischi, in quanto non risultava essere un vero e proprio sconfinamento e che essa

consentiva effettivamente di non evidenziare le irregolarità e di non avere "perdite contabilizzate nelle filiali, anche quando le perdite erano ingenti";
- che la sentenza impugnata con il ricorso per revocazione ha accertato, sempre a seguito di valutazioni di merito qui non sindacabili, desunte dalla prova testimoniale, che vi era la possibilità di effettuare le operazioni "K32", ma su clienti conosciuti ed entro il limite massimo concesso al direttore di Euro 30.000.

Alla stregua di tutto quanto sopra esposto, gli errori di fatto dedotti dal ricorrente in parte non hanno rilevanza ai fini della decisione; in parte non sono tali né, tanto meno, sono il frutto di una svista, avendo costituito materia del dibattito processuale su cui la pronuncia impugnata ha statuito a seguito della valutazione delle risultanze processuali.

Correttamente dunque la Corte di merito, con la sentenza impugnata, ha ritenuto che le censure del ricorrente riguardavano la valutazione delle prove e non erano denunciabili con il ricorso per revocazione.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.

Si da atto che, per effetto di questa decisione, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida, a favore della resistente, in Euro 100,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, comma inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2014.